




*COMUNE DI JESOLO*  
*Provincia di Venezia*



*Regolamento di Tutela dall'Inquinamento Acustico*  
*e*  
*Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale*

# INDICE

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

- Art.1 Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio comunale \_\_\_\_\_ pag 3
- Art.2 Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale \_\_\_\_\_ pag 3
- Art.3 Effetti dell'adozione della zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica \_\_\_\_\_ pag 4
- Art.4 Ambiti di tutela della zonizzazione acustica \_\_\_\_\_ pag 4
- Art.5 Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica \_\_\_\_\_ pag 4

## TITOLO II

### ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E/O EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO

- Art.6 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico \_\_\_\_\_ pag 5
- Art.7 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, piani di recupero e strumenti urbanistici preventivi \_\_\_\_\_ pag 5
- Art.8 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia pag 6
- Art.9 Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto \_\_\_\_\_ pag 6
- Art.10 Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente \_\_\_\_\_ pag 7

## TITOLO III

### ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ED UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI

- Art.11 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a nuovi comparti urbanistici \_\_\_\_\_ pag 7
- Art.12 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici preventivi (piani di recupero, comparti e ristrutturazione urbanistica) in situazione ad impianto consolidato \_\_\_\_\_ pag 7
- Art.13 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti \_\_\_\_\_ pag 8
- Art.14 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico \_\_\_\_\_ pag 8
- Art.15 Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto \_\_\_\_\_ pag 8

## TITOLO IV

### REQUISITI DI FONOSOLAMENTO DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED OGGETTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO

- Art.16 Requisiti minimi da garantire \_\_\_\_\_ pag 8
- Art.17 Requisiti da garantire nel caso di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica \_\_\_\_\_ pag 8

## TITOLO V

### DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art.18 Declaratoria di attività rumorosa	pag 9
Art.19 Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico	pag 10
Art.20 Assoggettabilità delle attività rumorose al nulla osta all'uso specifico di cui alle norme tecniche attuative del PRG.	pag 10
Art.21 Requisiti di fonoisolamento da garantire per immobili o loro porzioni, in cui si trovino installazioni ed impianti o si svolgano attività causanti effetti di inquinamento acustico	pag 10
Art.22 Disposizioni relative all'isolamento degli impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico	pag 10
Art.23 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale	pag 11
Art.24 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo	pag 11
24.1 Campo di applicazione	pag 11
24.2 Limiti del livello di pressione sonora	pag 11
24.3 Obblighi dei gestori	pag 11
Art.25 Impianti idonei a superare i limiti consentiti	pag 12
Art.26 Impianti potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti	pag 12
Art.27 Interventi di adeguamento degli impianti	pag 13

## TITOLO VI

### DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art.28 Declaratoria di attività rumorosa temporanea	pag 14
Art.29 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico	pag 14
Art.30 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili	pag 14
Art.31 Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di concessione edilizia	pag 14
Art.32 Orari previsti per cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga	pag 15
Art.33 Prescrizioni per la coltivazione della discarica e depositi di materiali primi e secondi	pag 15
Art.34 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili	pag 15
Art.35 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità	pag 16

## TITOLO VII

### SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.36 Sanzioni amministrative	pag 16
--------------------------------	--------

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.37 Disposizioni transitorie e finali	pag 17
--	--------

# COMUNE DI JESOLO

## PROVINCIA DI VENEZIA

### ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art.1

#### Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio comunale

L'azione amministrativa del Comune di Jesolo è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi, lavorativi e all'ambiente esterno.

Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Jesolo è suddiviso in zone corrispondenti alle classificazioni, così definite all'art.2, art.3 ed art.7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", e con riferimento alle indicazioni della Legge Regionale n.21 del 10/05/1999, "Norme in materia di inquinamento acustico".

#### Art.2

#### Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

**Tab. 1 - Classificazione del territorio comunale**

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Declaratoria</b>
I) Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc. Vista la particolarità e l'unicità delle zone vallive, l'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di predisporre ulteriori regolamentazioni.
II) Aree destinate ad uso prevalentemente Residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività industriali e artigianali.
III) Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV) Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenze di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V) Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI) Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 e art. 15 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione acustica;
- c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente Locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche e edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

### **Art.3**

#### **Effetti dell'adozione della zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica**

L'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, che in scala 1:5000 con le idonee colorazioni è parte integrante del presente regolamento, costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del comune di Jesolo, i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Partendo dall'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al PRG e relativi strumenti attuativi, devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o protezione dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

### **Art.4**

#### **Ambiti di tutela della zonizzazione acustica**

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico è esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica in allegato e composta da un quadro di unione in scala 1:20000 e relative tavole planimetriche in scala 1:5000 comprendenti l'intero territorio comunale.

Non vengono zonizzati i seguenti elementi urbanistici:

- linee ferroviarie e/o sistemi di trasporto pubblico o privato riconducibili a sistemi su rotaia, di superficie, in sospensione aerea, e sotterranea, parcheggi di grandi dimensioni, che sono considerati essi stessi come sorgenti di rumore;
- zone specificatamente deputate alla realizzazione di opere di contenimento della propagazione del rumore;
- "zone cuscinetto", previste nei casi in cui siano presenti aree confinanti aventi limiti massimi che si discostano in misura superiore a 5 dB (A).

Se non diversamente regolamentato da norme superiori, per le sedi stradali di proprietà comunale sono applicate le disposizioni per il contenimento acustico derivante dal traffico veicolare di cui al D.P.R. 30 marzo 2004, n°142.

A una sola area è stata attribuita la classe VI, relativa alle aree esclusivamente industriali, poiché le rimanenti aree industriali e/o artigianali, esistenti nel Comune di Jesolo sono comunque caratterizzate dalla presenza, ancorché limitata, di insediamenti abitativi e quindi ricadenti in classe V.

Nell'area occupata dalle valli da pesca del Comune di Jesolo, ogni attività rumorosa, vista la particolarità ed unicità del sito dovrà essere disciplinata da specifiche norme atte alla particolare tutela dell'ambiente vallivo.

### **Art.5**

#### **Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica**

La Zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al PRG, la Zonizzazione acustica è contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica è automaticamente aggiornata se sono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

## **TITOLO II**

### **ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E/O EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO**

#### **Art.6**

#### **Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico**

In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.).

L'approvazione dei Piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione acustica.

Nella definizione dell'assetto planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento, dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale, in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

#### **Art.7**

#### **Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, piani di recupero e strumenti urbanistici preventivi**

Ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente, che dovrà contenere:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica;
- previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui ai commi 1 e 2 dell'art.4 del al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, di cui circolare sei settembre 2004 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio.

## **Art.8**

### **Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia**

Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso privato, pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione acustica.

Contestualmente alla istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione edilizia di edifici civili ad uso privato, pubblico e collettivo relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente ai sensi della Legge 447/95 art.2 comma 6, che dovrà contenere:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati negli art.16 e 17 della presente normativa.

Gli edifici destinati a residenza unifamiliare sono esonerati dal rispetto delle normative previste per quanto riguarda l'isolamento acustico degli elementi interni.

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in ambienti di lavoro ad uso produttivo, nel settore secondario e terziario, la suddetta relazione dovrà contenere anche indicazioni relative all'inquinamento acustico verso l'esterno. In questo caso la relazione di impatto acustico dovrà contenere:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- localizzazione e descrizione delle sorgenti sonore connesse all'attività produttiva e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

## **Art.9**

### **Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto**

È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Jesolo ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta dei materiali (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee su rotaia, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati per quanto possibile in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.

Per le aviosuperfici e aree per atterraggi e decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n° 106 e al DPR 5 agosto 1988, n°404, il gestore al fine di ottenere il nulla osta o la concessione d'uso deve presentare idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente e da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;
- proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti, in grado di produrre inquinamento acustico.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione di aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato alla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

## **Art.10**

### **Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente**

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di un'unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del nuovo utilizzatore una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con allegata una relazione indicante la localizzazione e la descrizione di impianti, apparecchiature e/o attività generatrici di rumore, corredata da certificazione resa dal costruttore delle apparecchiature, dall'installatore impiantista e dal conduttore, in cui si evinca che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore.

In caso di aumento della rumorosità ambientale, dedotta in sede di valutazione della documentazione prodotta, fermo restando le sanzioni per aver reso false dichiarazioni, o riscontrata a seguito di rilevazione fonometrica dovrà essere presentata una relazione di impatto acustico, come descritto all'art.7.

Nell'ipotesi che venga superato il limite di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica e del criterio differenziale, dovrà essere prodotto un piano di risanamento acustico entro 30 giorni dall'avvenuto riscontro.

I tempi di esecuzione dei lavori atti al risanamento acustico sono fissati dall'Amministrazione Comunale sentito il tecnico competente.

## **TITOLO III**

### **ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ED UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI**

## **Art.11**

### **Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a nuovi comparti urbanistici**

In linea di principio il grado di protezione dall'inquinamento acustico nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al massimo limite di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato. Per il conseguimento degli obiettivi attesi potrà essere prescritta, da parte della Pubblica Amministrazione, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale. In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso alla limitazione del traffico veicolare, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità, mentre per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso alla realizzazione di opportune barriere acustiche naturali e/o artificiali oppure potranno essere prescritte particolari condizioni planovolumetriche degli edifici (altezza, distribuzione e distanza dagli assi di traffico principali, in questo caso anche con distacchi superiori ai rispetti di tipo urbanistico evidenziati nelle tavole grafiche di PRG).

Nel caso di edifici non residenziali o di strutture particolarmente protette, potrà essere consentito il non rispetto dei limiti suddetti, misurati in facciata, se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto, sono tali da garantire, almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico.

Per gli edifici residenziali potrà essere consentito il non rispetto generalizzato dei limiti previsti, se sarà almeno garantito un adeguato comfort acustico nei singoli locali nelle ore d'uso prevalenti (ad esempio, il limite massimo previsto per il periodo notturno dovrà essere rispettato all'interno delle stanze da letto e non necessariamente negli ambienti dedicati alle attività diurne).

## **Art.12**

### **Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici preventivi (piani di recupero, comparti e ristrutturazione urbanistica) in situazione ad impianto consolidato**

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in situazione ad impianto consolidato dovrà essere perseguito, per quanto possibile, il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione acustica misurato in facciata agli edifici.

Il mancato rispetto dei limiti previsti, misurati in facciata, potrà essere consentito:

- per gli edifici non residenziali o per le strutture particolarmente protette, se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico;
- per gli edifici residenziali se sarà almeno garantito un adeguato comfort acustico, nei singoli locali nelle ore d'uso prevalenti.

È vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto.



### **Art.13**

#### **Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti**

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisori tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

### **Art.14**

#### **Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico**

Fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici contermini, i limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne a edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico sono quelli previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

### **Art.15**

#### **Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto**

In sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture adibite al trasporto su rotaia, o similare, e di strade caratterizzate da flussi di traffico con punte orarie superiori ai 1.000 veicoli/ora, dovranno essere predisposti idonei dispositivi di mitigazione a protezione degli edifici limitrofi esistenti secondo le seguenti disposizioni generali.

La prevenzione dall'inquinamento acustico da traffico si attua con interventi sui parametri stessi del traffico (provvedimenti sulla viabilità, sulla velocità di scorrimento e sulla disciplina della circolazione). Un effetto importante sulla rumorosità da traffico è indotto dal tipo di pavimentazione che deve comunque rispondere, oltre che alle esigenze di silenziosità, alle esigenze primarie di sicurezza (gelività, assorbimento dell'acqua piovana ecc.).

L'utilizzo di asfalti fonoassorbenti deve essere preceduto dal calcolo dell'efficacia acustica dell'intervento nei confronti delle aree disturbate e dalla prevista conservazione nel tempo delle caratteristiche acustiche.

Parimenti le infrastrutture e le parti costituenti i sistemi di trasporto su rotaia, dovranno essere corredate da idonei e particolari studi acustici, con eventuali dimostrazioni e simulazioni teoriche, atte a determinare i probabili valori limite assoluti di immissione.

Se gli interventi di cui sopra non sono sufficienti a consentire il rispetto dei limiti previsti si può ricorrere, per il rumore indotto dal traffico, alla difesa passiva delle aree interessate con opportune barriere acustiche, i cui effetti devono essere preventivamente determinati.

## **TITOLO IV**

### **REQUISITI DI FONOSOLAMENTO DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED OGGETTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO**

### **Art.16**

#### **Requisiti minimi da garantire**

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo, si fa riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e relativi allegati.

### **Art.17**

#### **Requisiti da garantire nel caso di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica**

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti, si fa riferimento al potere fonoisolante degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d'aria verso l'esterno, delle strutture divisorie esterne verticali con e senza serramento.

Il potere fonoisolante dei suddetti elementi, misurato in laboratorio a 500 Hz, non deve essere inferiore ai seguenti valori:

- infissi esterni:  $\geq 30$  dB;
- strutture divisorie esterne verticali con serramento:  $\geq 35$  dB;
- strutture divisorie esterne verticali senza serramento:  $\geq 50$  dB;

## TITOLO V DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

### Art.18 Declaratoria di attività rumorosa

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Vengono assunti i valori limite determinati alle tabelle B, C e D in allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

**Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione**

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno [dBA]	Limite periodo notturno [dBA]
I) Aree particolarmente protette	45	35
II) Aree prevalentemente residenziali	50	40
III) Aree di tipo misto	55	45
IV) Aree di intensa attività umana	60	50
V) Aree prevalentemente industriali	65	55
VI) Aree esclusivamente industriali	65	65

**Tab. 3 - Valori limite assoluti di immissione**

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno [dBA]	Limite periodo notturno [dBA]
I) Aree particolarmente protette	50	40
II) Aree prevalentemente residenziali	55	45
III) Aree di tipo misto	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70

**Tab. 4 - Valori di attenzione**

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	VALORI DI ATTENZIONE [dBA]			
	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I) Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II) Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III) Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

**Tab. 5 - Valori di qualità**

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno [dBA]	Limite periodo notturno [dBA]
I) Aree particolarmente protette	47	37
II) Aree prevalentemente residenziali	52	42
III) Aree di tipo misto	57	47
IV) Aree di intensa attività umana	62	52
V) Aree prevalentemente industriali	67	57
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70

## **Art.19**

### **Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico**

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio *discoteche*) dovrebbe avvenire in edifici direzionali a bassa presenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni a parcheggio non altamente utilizzati durante il periodo notturno.

Nelle zone ad esclusivo uso residenziale, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta sia quelle indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore causato dal traffico indotto non dovrà superare il limite previsto dalla Zonizzazione acustica. Nel caso in cui il rumore ambientale risulti superiore al limite di zona, il rumore misurato con l'attività in funzione non dovrà essere superiore al rumore misurato con l'attività non funzionante.

Nelle aree residenziali l'insediamento di attività rumorose non dovrà causare un incremento della rumorosità ambientale all'interno dei locali adiacenti da ritenersi "*disturbante*" ai sensi D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Per le attività esistenti e funzionanti anche con carattere di stagionalità, all'entrata in vigore della Legge n° 447/95, quando risulti consentito dalla tolleranza consuetudinaria, ovvero da consolidata tradizione locale, l'utilizzazione di strumenti sonori, quali le campane dei campanili e apparati di diffusione elettroacustica, di attrezzature e macchinari di lavoro, che provochino il superamento dei limiti imposti dalla zonizzazione non superiore ai 7 dB(A) nel periodo diurno e non superiore a 3 dB (A) nel periodo notturno, si intendono derogati a i sensi del seguente articolo 32 ultimo capoverso. Sono da intendersi derogati gli spettacoli pirotecnici svolti in occasione delle festività religiose del Patrono della città e in occasione del capodanno e del ferragosto.

## **Art.20**

### **Assoggettabilità delle attività rumorose al nulla osta all'uso specifico di cui alle norme tecniche attuative del PRG.**

L'esercizio di attività rumorose, così come precedentemente definite all'art.18, è soggetto al Nulla Osta all'uso specifico, di cui alle Norme tecniche attuative del PRG, prima dell'insediamento in una determinata unità immobiliare.

## **Art.21**

### **Requisiti di fonoisolamento da garantire per immobili o loro porzioni, in cui si trovino installazioni ed impianti o si svolgano attività causanti effetti di inquinamento acustico**

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico di locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una relazione di impatto acustico in cui siano fissati i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi per via aerea, prodotti nell'ambito dello stesso edificio.

Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose l'isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti non deve essere inferiore a 50 dB (A). Le norme di riferimento per la valutazione e la verifica in opera dei requisiti sono la ISO 717R e la ISO 140R.

## **Art.22**

### **Disposizioni relative all'isolamento degli impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico, esclusi gli impianti sonori atti alla riproduzione di brani musicali**

L'esercizio di impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico (impianto di condizionamento, climatizzazione, ricambio aria ed altro) in edifici o singole porzioni collocate in aree residenziali classificate secondo la Zonizzazione acustica in classe I, II, III, o IV ovvero in aree non residenziali contermini ad aree in cui siano presenti edifici residenziali, sarà autorizzato solamente se, il livello di pressione sonora generato dalla macchina, misurato ad un metro dalla stessa, non superi i valori di attenzione, riferito ad una ora di funzionamento, riportati nella tabella 4 dell'articolo 18. Fermi i limiti di rumorosità indicati dal D.P.C.M. 14/11/97. Nel caso di superamento dei limiti di cui sopra, dovrà essere prodotta una valutazione di impatto acustico, con eventuale progetto di bonifica acustica e rilevazioni fonometriche a confine di altra proprietà più prossima, a firma di tecnico competente,

con verifica dei limiti di qualità e/o di immissione. Qualora il rumore residuo superi il limite assoluto di immissione previsto per la zona, il funzionamento del nuovo impianto, non dovrà dare luogo all'incremento della rumorosità ambientale.

Il mancato adeguamento ai limiti, od alla casistica di cui sopra, comporterà il divieto di esercizio degli impianti.

### **Art.23**

#### **Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale**

L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono essere di norma collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. È esclusa la loro collocazione su piani sovrastanti locali interrati e seminterrati (deroga può essere concessa dietro presentazione di una relazione redatta da un tecnico competente attestante la non rumorosità della macchina).

### **Art.24**

#### **Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo come da DPCM 215/99 e successive modificazioni Legge numero 179/2002**

##### **24.1 Campo di applicazione**

- a) Il presente regolamento, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso delle prescritte autorizzazioni, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.
- b) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste all'art.34.

##### **24.2 Limiti del livello di pressione sonora**

Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", all'interno dei luoghi indicati all'articolo 24.1 lettera a), i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura  $L_{ASmax}$ , e  $L_{Aeq}$ , definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, sono i seguenti:

- a) 105 dB (A)  $L_{ASmax}$ , limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante;
- b) 103 dB (A)  $L_{ASmax}$ , a decorrere da dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- c) 102 dB (A)  $L_{ASmax}$ , a decorrere da ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- d) 95 dB (A)  $L_{Aeq}$ , limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante.

**I valori sopra esposti sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.**

##### **24.3 Obblighi dei gestori**

- a) il gestore di uno dei luoghi di cui all'articolo 24.1, lettera a), verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 25, 26 e 27.
- b) Il gestore effettua le verifiche di cui alla lettera a), anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.

- c) Il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata, risponde, in solido con il gestore, della violazione degli obblighi dal presente regolamento.

## **Art.25**

### **Impianti idonei a superare i limiti consentiti**

1. I soggetti indicati all'articolo 24.3, verificano se l'impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti di cui all'articolo 24.2, avvalendosi di un tecnico competente in acustica, secondo la previsione dell'articolo 2, commi 6, 7, 8 e 9, della legge n. 447 del 1995, il quale redige una relazione indicante:
  - a) L'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie), corredato dall'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzate per la sonorizzazione del locale (da effettuare mediante rumore rosa);
  - b) L'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento;
  - c) L'elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del livello  $L_{Aeq}$ , conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
  - d) Il valore del livello  $L_{Aeq}$ , rilevato in assenza di pubblico, misurato per almeno sessanta secondi, in corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, all'interno dell'area accessibile al pubblico, ad una altezza dal pavimento di  $1,6 \pm 0,1$  metri;
  - e) La planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti del rilievo del livello  $L_{Aeq}$ .
2. All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto elettroacustico non è in grado di superare il limite fissato per il livello  $L_{Aeq}$ , il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 24.3, lettera c), redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.

## **Art.26**

### **Impianti potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti**

1. Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui all'articolo 25, risulta che, per le sue caratteristiche tecniche, l'impianto elettroacustico è in grado di superare i limiti di cui all'articolo 24.2, il tecnico competente effettua un nuovo accertamento, nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell'impianto.
2. L'accertamento di cui al comma 1 è svolto secondo le modalità indicate nell'allegato A.
3. Il tecnico competente redige una relazione nella quale espone i risultati dell'accertamento ed indica:
  - a) L'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie);
  - b) Il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate per la sonorizzazione del locale;
  - c) Il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica, espresso in percentuale rispetto alla massima capienza;
  - d) L'elenco della strumentazione utilizzata per il controllo, conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
  - e) I valori del livello  $L_{ASmax}$ , dei livelli equivalenti parziali  $L_{Aeq}$ , (con indicazione, per ciascuno di essi del corrispondente tempo di misura  $t_i$  del livello  $L_{Aeq}$  complessivo e della corrispondente durata, come definito nell'allegato A);
  - f) La planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti di rilievo dei livelli  $L_{ASmax}$  e  $L_{Aeq,i}$ .

4. All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori accertati rispettano i prescritti limiti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 24.3, lettera c), redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla dichiarazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.

## Art.27

### Interventi di adeguamento degli impianti

1. All'esito del secondo accertamento, disciplinato dall'articolo 26, qualora risulti che i valori accertati sono superiori ai prescritti limiti indicati all'articolo 24.2, comma 1, il gestore del locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente necessari perché non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione.
2. Il tecnico competente procede al collaudo degli interventi realizzati e alla verifica dell'impianto nelle più ricorrenti condizioni di esercizio, secondo le modalità descritte all'articolo 26.

## ALLEGATO "A"

L'accertamento del tecnico competente si svolge secondo i criteri di cui all'art.25 e le seguenti specifiche:

- a) rilievo per almeno tre minuti del livello  $L_{ASmax}$  in corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, con esclusione del rumore antropico e di quello di origine diversa dall'impianto elettroacustico, all'interno dell'area accessibile al pubblico, ad un'altezza dal pavimento di  $1,6 \pm 0,1$  metri;
- b) rilievo ad un'altezza dal pavimento di  $1,6 \pm 0,1$  metri dei livelli parziali  $L_{Aeq}$  in N posizioni omogeneamente distribuite nell'area accessibile al pubblico, per una durata di almeno 1 minuto in ciascuna posizione e comunque rapportata ai tempi di misura delle altre posizioni, in modo da risultare rappresentativa della complessiva esposizione al pubblico;
- c) il livello  $L_{Aeq}$  complessivo e la corrispondente durata T pari a:

$$L_{Aeq} = 10 \cdot \log \left[ \frac{1}{T} \sum_{i=1}^N t_i \cdot 10^{(L_{Aeq,i}/10)} \right]$$

dove  $T = \sum_{i=1}^N t_i$ ,  $t_i$  è il tempo di misura pari alla somma degli i-esimi

tempi  $t_i$  utilizzati nelle N posizioni per determinare i corrispondenti i-esimi livelli  $L_{Aeq,i}$ .

## **TITOLO VI**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

#### **Art.28**

#### **Declaratoria di attività rumorosa temporanea**

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del Titolo V art.18, che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

#### **Art.29**

#### **Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico**

La domanda di autorizzazione in deroga per i cantieri edili, come definiti nel successivo art.30, e per le manifestazioni in luogo pubblico od aperte al pubblico, come definite nel successivo art.34, deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza di autorizzazione o concessione edilizia e/o nella domanda di autorizzazione amministrativa per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

In conformità a quanto prescritto nei successivi articoli dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico secondo le modalità riportate negli articoli 30 e 31.

#### **Art.30**

#### **Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili**

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dal comma 1 dell'art.6 della Legge 447/95, viene rilasciata contestualmente alla concessione edilizia a condizione che l'impiego di attrezzature e di impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia ecc.) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei silenziatori, dei carter ecc. dai macchinari). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

#### **Art.31**

#### **Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di concessione edilizia**

È vietato l'inizio dei lavori relativi all'apertura di cantieri edili in aree zonizzate nelle classi I, II, III, IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere ecc.) in mancanza del preventivo deposito di una relazione di impatto acustico concernente:

- la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego;
- la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche;
- il numero di ore giornaliere e complessive dell'intero periodo;
- il livello di pressione sonora a distanza nota;
- la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore;
- il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti.

Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento del livello equivalente di 70 dB (A) in facciata degli edifici residenziali esposti ovvero di 60 dB (A) all'interno delle abitazioni a finestre chiuse, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle prescritte nel presente paragrafo.

Analoga relazione dovrà essere allegata alle comunicazioni di inizio lavori relative agli interventi di cui all'articolo 65 del Regolamento Edilizio Comunale, restando facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre la sospensione dei lavori nel caso in cui si accertino le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto al presente articolo.

### **Art.32**

#### **Orari previsti per cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati, nei cantieri edili, può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio:

- dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nel periodo in cui vige l'ora solare;
- dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nel periodo in cui vige l'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati, nei cantieri stradali può essere consentita nei giorni feriali:

- dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Le attività che comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono vietate dopo le ore 20.00 e comunque durante il periodo notturno.

Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Si intendono altresì attività per le quali la deroga è ammessa, prescindendo dall'autorizzazione del sindaco, i servizi pubblici essenziali, quali la pulizia delle strade, la raccolta dei rifiuti solidi urbani o assimilabili, la pulizia e l'espurgo delle linee fognarie e i manufatti a queste collegati; sono considerati alla stessa stregua, i lavori di somma urgenza da effettuarsi anche all'interno di immobili pubblici e privati, da imputarsi a straordinaria o ordinaria manutenzione, non differibile nel tempo e che possa creare nocimento o pericolo immediato a cose e persone e che abbia carattere di brevità temporale, nell'esecuzione delle opere.

### **Art.33**

#### **Prescrizioni per la coltivazione della discarica e depositi di materiali primi e secondi**

Al piano di coltivazione della discarica e dei depositi di materiali riutilizzati e provenienti da demolizioni, ed escavazioni, dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà contenere la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore e la stima dei livelli statistici più significativi all'esterno dell'area di coltivazione e di stoccaggio/lavorazione e in prossimità degli edifici abitati più vicini..

In presenza di edifici l'attività di lavorazione non potrà essere condotta a distanza inferiore a 50 metri dagli edifici effettivamente abitati.

Distanze minori potranno essere eventualmente concesse a condizione che per particolari accorgimenti nella cantierizzazione sia comunque documentato il rispetto dei limiti di esposizione prescritti dal presente articolo.

Tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge ed in particolare durante il loro impiego non dovranno essere asportati involucri protettivi che comportino l'aumento del rumore emesso.

### **Art.34**

#### **Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili**

L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico prevista dall'art. 6 comma h Legge 447/95 deve intendersi compresa nella licenza e/o autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda i 15 giorni, con almeno 3 giorni consecutivi, tenuto conto che l'impiego di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere comunque interrotto in periodo notturno dopo le 00.30.

Sono da considerarsi attività a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serate musicali, karaoke, cabaret ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione o licenza, quali aste di vendita o situazioni che prevedono delle messaggerie vocali a titolo pubblicitario e/o informativo) con le limitazioni sopra indicate. Per questi ultimi, sempre e comunque prima dell'inizio dell'attività musicale o di intrattenimento, dovrà essere presentata, contestualmente alla richiesta di autorizzazione amministrativa, una relazione tecnico descrittiva con riassunti, la descrizione dei luoghi, la consistenza delle fonti di rumore potenzialmente disturbanti, i valori della zonizzazione acustica ivi previsti, i sistemi di taratura e controllo delle strumentazioni usate, la previsione delle emissioni sonore a perimetro della proprietà ospitante l'evento.



La deroga ai limiti assoluti e differenziali è fissata ad un livello equivalente non superiore a 70 dB (A) misurato al perimetro esterno all'area ospitante l'evento e non superiore a 65dB (A) misurato in facciata agli edifici contermini e circostanti, e comunque non deve essere superiore a 40 dB (A) finestre chiuse nel locale, maggiormente abitato e più disturbato.

Manifestazioni all'aperto di durata superiore ai 15 giorni dovranno ottenere formale autorizzazione previa presentazione di una relazione di impatto acustico da allegare alla domanda di licenza o autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti pubblici che dovrà attestare che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo ad un livello equivalente non superiore a 70 dB (A) misurato sul perimetro esterno all'area, non superiore a 60 dB (A) misurato in facciata agli edifici residenziali esposti e non superiore a 40 dB (A) misurato all'interno delle abitazioni circostanti a finestre chiuse.

L'impiego all'aperto delle apparecchiature rumorose dovrà in ogni caso essere interrotto durante il periodo notturno dopo le ore 00.30.

La relazione di impatto acustico e dovrà tenere conto delle allocazioni di impianti e di attrezzature rumorose in relazione al tipo di manifestazione e dal periodo dell'anno di svolgimento (estivo-invernale).

### **Art.35**

#### **Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità**

Ferme restando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 settembre 2002 numero 262 "attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", si citano ai soli fini esemplificativi;

*Macchine da giardino:* l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente.

*Altoparlanti:* l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

*Cannoncini spaventapasseri:* l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

*Allarmi antifurto:* i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

## **TITOLO VII SANZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Art.36**

#### **Sanzioni amministrative**

Le sanzioni amministrative, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, per chiunque non ottemperi al presente regolamento, sono regolate dall'articolo 10 della Legge 26 ottobre 1995, n°447.

**Gli importi delle sanzioni erogate saranno raddoppiati in caso di reiterazione del comportamento illegittimo nel corso dell'anno solare.**

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art.37**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

- a) le norme contenute nel presente regolamento regolano la tutela e l'attività di controllo dall'inquinamento acustico del territorio comunale;
- b) sono abrogati tutti gli articoli dei Regolamenti Comunali, nonché ogni altra norma comunale, anche sanzionatoria, ed ordinanze sindacali riguardanti la materia disciplinata dal presente regolamento o in contrasto con lo stesso.
- c) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento verrà redatto un piano di risanamento acustico del territorio comunale;
- d) le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dalla Giunta Comunale su proposta del Dirigente di Settore, previo parere obbligatorio di tecnico competente;
- e) il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.